

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N. 16 DEL 23/12/2024

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI AZIONARIE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione n. 19 a Pinerolo.

Convocata in via d'urgenza con provvedimento del Presidente Sig. Salvai Luca mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunita in presenza, l'Assemblea Consorziale, in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Seconda convocazione**.

All'appello nominale, risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

COMUNE di	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.	%	COMUNE di	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.	%
Airasca	Sindaco De Riso Leopoldo	X		2,42	Pinerolo	Sindaco Salvai Luca	X		23,48
Angrogna	Consigliere Grisotto Franco	X		0,66	Piscina	Sindaco Favaro Cristiano	X		2,16
Bibiana	Sindaco Rossetto Fabio	X		2,24	Pomaretto	Sindaco Breusa Danilo	X		0,66
Bobbio Pellice	Sindaco Vignola Mauro	X		0,70	Porte	Sindaco Gay Simone	X		0,74
Bricherasio	Sindaco Ballari Simone	X		3,05	Pragelato	Sindaco Marchisio Massimo		X	0,81
Buriasco	Consigliere Monetti Giampiero	X		0,91	Prali	Sindaco Tron Eraldo		X	0,43
Campiglione	Sindaco Re Luca	X		0,89	Pramollo	Sindaco Costantin Renzo		X	0,23
Cantalupa	Vicesindaco Cagnola Oriano Clemente Giovanni	X		1,72	Prarostino	Sindaco Nocera Luciano	X		0,85
Cavour	Sindaco Paschetta Sergio		X	3,70	Roletto	Sindaco Storello Cristiana		X	1,32
Cercenasco	Sindaco Colmo Simone	X		1,19	Rora'	Sindaco Bertinat Claudia	X		0,19
Cumiana	Sindaco Costelli Roberto	X		5,32	Roure	Sindaco Tron Rino	X		0,71
Fenestrelle	Sindaco Bouquet Michel		X	0,49	Salza di Pinerolo	Sindaco Sanmartino Ezio		X	0,10
Frossasco	Sindaco Gaido Marco	X		1,91	San Germano Chisone	Sindaco Reynaud Flavio	X		1,19
Garzigliana	Sindaco Alloa Lidia	X		0,38	San Pietro Val Lemina	Vicesindaco Guercio Giorgio	X		0,99
Inverso Pinasca	Sindaco Bounous Luciano		X	0,47	San Secondo di Pinerolo	Sindaco Sadone Adriana	X		2,43
Luserna San Giovanni	Sindaco Canale Duilio	X		4,72	Scalenghe	Vicesindaco Giraudo Emanuel		X	2,19
Lusernetta	Sindaco Maurino Alex	X		0,35	Torre Pellice	Sindaco Allisio Maurizia Margherita	X		3,11
Macello	Vicesindaco Avico Daniele	X		0,82	Usseaux	Sindaco Cappelletti Cristina		X	0,25
Massello	Sindaco Boetto Enrico	X		0,18	Vigone	Sindaco Cerato Fabio	X		3,41
None	Sindaco Brussino Loredana Emma	X		5,09	Villafranca P.te	Sindaco Bottano Agostino	X		3,17
Osasco	Consigliere Solera Dario	X		0,77	Villar Pellice	Sindaco Bonjour Luca	X		0,91
Perosa Argentina	Consigliere Deidier Sergio	X		2,09	Villar Perosa	Vicesindaco Raviol Stefano	X		2,56
Perrero	Consigliere Costabel Emanuele Valentino	X		0,60	Volvera	Sindaco D'Onofrio Francesco	X		5,50
Pinasca	Assessore Rostagno Guido	X		1,94					

Risultano quindi rappresentate quote 90 su 100 complessive.

Risultano assenti giustificati 10 Consiglieri per un totale di quote 10 su 100

Presiede il Sig. SALVAI Luca, Presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta, ai sensi dell'art. 21 comma 8 dello Statuto consortile, il sig. COLMO Simone.

Il Presidente Sig. SALVAI Luca, constatata la presenza dei Consiglieri in numero valido e rappresentanti la maggioranza richiesta per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a procedere all'esame delle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI AZIONARIE PER L'ANNO 2023.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4. C.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: - Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Consorzio doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che

- il Consorzio ACEA Pinerolese, con propria deliberazione Consiglio Direttivo n. 24 del 18/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- il Consorzio ACEA Pinerolese, con propria deliberazione Consiglio Direttivo n. 33 del 28/11/2022 ha deliberato in merito per l'anno 2021 e provveduto alle comunicazioni previste dalla legge
- il Consorzio ACEA Pinerolese, con propria deliberazione Assemblea Consortile n. 16 del 27/12/2023 ha deliberato in merito per l'anno 2022 e provveduto alle comunicazioni previste dalla legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla selezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO che, alla data del 31 dicembre 2023, l'unica partecipazione societaria detenuta dal Consorzio è quella della società T.R.M. S.p.A. Al riguardo si precisa che la società TRM S.p.A., così come riportato all'art. 5 dello statuto, svolge "la gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ... volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto e segnatamente dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani,". La società di fatto, dopo la progettazione e la costruzione, cura la gestione e la manutenzione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti "del Gerbido" che è al servizio del territorio della Città Metropolitana di Torino (costituisce l'impianto di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati del territorio pinerolese). I relativi flussi vengono definiti dall'Associazione d'Ambito Torinese per i rifiuti – ATO-R (ora AR Piemonte) della quale il Consorzio ACEA Pinerolese fa parte ai sensi della normativa regionale. Al momento il Consorzio ACEA Pinerolese gestisce, attraverso il soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., i rifiuti prodotti dai comuni del proprio bacino ed il venir meno degli spazi disponibili presso l'impiantistica locale obbligano il territorio a portare i rifiuti indifferenziati prodotti presso l'impianto TRM. Si tratta quindi, come precisato, dell'impianto di riferimento del territorio consortile e che gestisce una tipologia di attività che non potrebbe essere oggetto di reinternalizzazione in altra forma di gestione diretta; d'altra parte le dinamiche tecnico-economiche di impianti di questa natura richiedono forme gestionali che portano obbligatoriamente al mantenimento del servizio in capo a organismi esterni (società) con conseguenti benefici, anche di ordine economico, in capo ai soci. (l'individuazione, da parte della Regione Piemonte, di un solo impianto di riferimento a tecnologia complessa nell'intera città metropolitana di Torino è indicatore di quanto sopra espresso). Occorre inoltre considerare le peculiarità dell'attività svolta e l'attenzione che i soggetti pubblici (in particolare se soci azionisti) devono porre al processo industriale svolto dalla società TRM, soprattutto al riguardo dell'ambiente e delle attenzioni che si sono concentrate in un primo tempo nelle compensazioni ambientali e successivamente nelle attività di monitoraggio sugli effetti ambientali e della salute dei cittadini nelle aree interessate dall'attività impiantistica. Atteso che la partecipazione in oggetto è da individuarsi, per la propria specificità ed ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs. 100/2017 come produzione di un servizio di interesse generale (*"le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;"*)

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal censimento delle partecipazioni (scheda A) e dalla revisione periodica delle partecipazioni (Scheda B)

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, che la partecipazione rispetti i requisiti di cui al D.Lgs. 175/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs. 100/2017 e quindi non procedere con l'alienazione della quota azionaria posseduta nella società T.R.M. S.p.A. Al riguardo si evidenzia come in base all'art. 8 dello statuto della società T.R.M. S.p.A. i soci pubblici e la società ACEA Pinerolese Industriale Spa devono detenere non meno del 20% delle azioni, senza operazioni accessorie e eventuali operazioni di aumento e/o riduzione del capitale sociale dovranno avvenire in modo tale da assicurare in ogni caso la salvaguardia delle percentuali di partecipazione. Attualmente l'80% delle azioni è detenuto da Iren Ambiente S.p.A. (interamente controllata da Iren S.p.A.) ed il 20% delle azioni sono detenute da soci pubblici. La partecipazione pubblica, ancorché di minoranza nell'ambito della società vuole essere altresì a garanzia del compimento degli obiettivi societari e degli impegni che la società ha assunto con la costruzione e gestione dell'impianto di incenerimento di rifiuti al servizio del territorio della Città Metropolitana (guardando ai bisogni dei cittadini non solo in termini strettamente economici.

DATO ATTO CHE: - la L.R. 7/2012, comma 3 dell'art. 14 ("Norme transitorie") prevede che "Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7": pertanto i Consorzi di Bacino ex art. 11 della L.R. 24/2002 e le Associazioni di ambito territoriale ottimale ex art. 12 della medesima L.R. 24/2002 hanno continuato ad operare nelle more delle rispettive trasformazioni; - la legge regionale n. 1 del 10/01/2018 (BUR 2S3 11/01/2018) "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" così come modificata dalla L.R. 4/2021 "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)" che ha previsto definitivamente la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta e delle Associazioni d'Ambito in Conferenza d'Ambito regionale riconoscendo al Consorzio ACEA Pinerolese un ruolo centrale quale soggetto titolare degli affidamenti dei servizi di igiene urbana e unico soggetto abilitato, per legge, a procedere nelle fasi di affidamento e di organizzazione e controllo diretto dei servizi nel proprio territorio di competenza; - la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 18 del 23/12/2022, avente per oggetto *"ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA DENOMINATO "CONSORZIO ACEA PINEROLESE" PER ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 1/2018 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 4/2021. SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE CON ALLEGATI IL NUOVO STATUTO E IL NUOVO RIPARTO DELLE QUOTE CONSORTILI. PRESA D'ATTO."* Con la quale il Consorzio Acea Pinerolese è diventato Consorzio di Area Vasta ai sensi della L.R. 4/2021. La convenzione è stata sottoscritta da tutti i Comuni associati ed è pienamente attiva; - la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 01 del 29/04/2022, avente per oggetto *"CONFERENZA D'AMBITO TERRITORIALE REGIONALE ISTITUITA DALLA LEGGE REGIONALE N. 01/2018. APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE ISTITUTIVA."*

con la quale il Consorzio ACEA Pinerolese ha approvato gli atti finalizzati alla costituzione della conferenza regionale. La convenzione è stata sottoscritta in data 4 settembre 2023.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- UDITO quanto esposto dal Presidente;
- RITENUTO procedere alla sua approvazione;
- VISTA la normativa vigente in materia;
- VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012:
- In ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Consortile;
- In ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Su proposta del Presidente Luca SALVAI, relatore;

VISTI:

- La Convenzione Consortile adeguata alla L.R. 1/2018 come modificata dalla L.R. 4/2021, sottoscritta dai rappresentanti dei 47 comuni del Sub-Ambito 12 – Pinerolese;
- Lo Statuto Consortile di cui alla deliberazione AC n. 18/2022
- Il Regolamento di contabilità di cui alla deliberazione AC n. 10 del 28.07.2023
- Il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2004
- Il D.lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014

Si da atto che durante i lavori assembleari e nelle more della discussione è uscito il rappresentante del comune di Osasco sig. Solera Mario

Procede alla votazione ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con:
n. 36 voti favorevoli, corrispondenti a 89,24 quote consortili, espressi nei modi previsti dalla legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Consorzio ACEA Pinerolese detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/6/2017 n. 100 come risultante dalla scheda per la rilevazione delle partecipazioni – Dati relativi all'anno 2023 (scheda A e scheda B)
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede alcun piano di razionalizzazione
3. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
5. DI DICHIARARE a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Consorzio ACEA Pinerolese, nonché all'Albo Pretorio on line del Comune di Pinerolo ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 2, e dell'art. 2, comma 2, T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pinerolo, li **23/12/2024**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

SALVAI Luca

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente

COLMO Simone